



**MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE**



**Ordine degli Ingegneri della provincia di Nuoro
SEMINARIO DI PREVENZIONE INCENDI**

***Spettacoli e trattenimenti pubblici:
procedimenti autorizzativi e norme
tecniche verticali***

Nuoro, 22 giugno 2018

Ing. Fabio Sassu


Dirigente Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Nuoro

Incidenti di folla



La strage dell'Heysel

Tragedia avvenuta il 29 maggio 1985, poco prima dell'inizio della finale di [Coppa dei Campioni](#) di [calcio](#) tra [Juventus](#) e [Liverpool](#) allo stadio [Heysel](#) di [Bruxelles](#), in cui morirono 39 persone, di cui 32 italiane, e ne rimasero ferite oltre 600.






La strage dell'Heysel






Disastro della LoveParade 2010

Il disastro della LoveParade è una tragedia avvenuta il 24 luglio [2010](#) nel corso della diciannovesima edizione della [LoveParade](#) svoltasi a [Duisburg](#) in [Germania](#) in cui **morirono 21 persone** e ne rimasero ferite altre **510**.



The Love Parade Catastrophe



Visitors arrived by way of two tunnels to the main entry ramp, where a knot of people began developing. Starting at **3:27 p.m.**, police vehicles began pushing their way through the crowd and into the east tunnel due to a shift change. The maneuver intensified the overcrowding.



As of **3:45 p.m.**, the police in the tunnels and on the main ramp attempted to block the flow of people.



At around **4:40 p.m.** the last police blockade was breached. Those exiting the site met those entering, resulting in a deadly crush.

Disastro della LoveParade 2010



LA MECCA/ Strage all'Hajj, morti 750 pellegrini

Il 24 settembre 2015 **circa 750 persone sono morte e quasi 900 ferite calpestate a Mina**, un quartiere periferico della Mecca, mentre [si stava svolgendo lo Jamarat](#),



Due gruppi di pellegrini si sono scontrati in una zona di Mina dove si incrociano due strade molto anguste e con poche vie di fuga: le persone hanno iniziato a cadere e altre le hanno calpestate spinte dalla folla dietro di loro.

Secondo le regole islamiche tutti i pellegrini devono compiere lo Jamarat durante lo stesso giorno e, anche se negli anni l'Arabia Saudita ha migliorato le misure di sicurezza, non sono rari incidenti simili a quello del 24 settembre.

Circa 2 milioni di persone erano presenti a Mina per l'Hajj quando è avvenuto l'incidente.



**LA MECCA/ Strage
all'Hajj, morti 750 pellegrini**



TRAGEDIA DI PIAZZA SAN CARLO

La sera del 3 giugno 2017, a Torino, in occasione della [finale](#) di [Champions League](#) tra [Juventus](#) e [Real Madrid](#), fu installato in Piazza San Carlo uno dei due maxischermi per permettere ai tifosi rimasti in città di seguire in diretta la partita che si disputava a [Cardiff](#).

Durante lo svolgimento della partita, i presenti, presi dal panico, hanno creato una calca per fuggire, che ha provocato un totale di 1527 feriti e una donna morta per schiacciamento dopo dodici giorni di agonia





TRAGEDIA DI PIAZZA SAN CARLO



Panico a Piazza San Carlo

30.000

persone riunite per vedere Juve-Real su **maxi-schermo**



2,8 persone per mq



cede la **ringhiera** di un accesso al parcheggio sotterraneo




Feriti: 1.500

Gravi: 4



vie di fuga



22.07

Cristiano Ronaldo segna il 3-1

Si sente uno scoppio

La gente comincia a correre in tutte le direzioni

Chi cade a terra viene travolto

La maggior parte esce verso Sud lungo via Roma

23.00



In piazza non c'è più nessuno

ANSA centimetri

Aspetti critici

A seguito della tragedia sono stati osservati numerosi **aspetti critici** che possono aver contribuito al suo verificarsi:

- **Mancanza di controlli sugli accessi**, si stima che all'interno della piazza fossero presenti oltre 30.000 persone;
- **mancanza di coordinamento interforze di sicurezza** presente in piazza;
- **mancanza di un punto di soccorso** prestabilito in caso di emergenza;
- **presenza incontrollata di venditori abusivi di bevande in bottiglie di vetro**, i cui cocci hanno contribuito all'aumentare del numero dei feriti durante la fuga. Anche **transenne metalliche**, una volta rovesciate, hanno ostacolato la fuga delle persone.



SPETTACOLI E TRATTENIMENTI PUBBLICI INDICAZIONI PROCEDURALI

PUBBLICO SPETTACOLO
Rilascio licenza del Sindaco

DPR 311/2011
DM 222/2016

CTPMEI

CPVLPS

CCVLPS

**FUOCHI
ARTIFICIALI**

DM 19.8.1996
DM 18.3.1996
DM 261 DEL
22.2.1996

**MANIFESTA-
ZIONI
IPPICHE**

**SPETTA-
COLI
VIAG-
GIANTI**

**GARE
AUTOMO-
BILI-
STICHE**

**CONCERTI
ALL'APERTO**

**SFILATE CARRI
ALLEGORICI**

**RIUNIONI PUBBLICHE, AREE O PERCORSI URBANI LIBERAMENTE
ACCESSIBILI, PARTICOLARMENTE AFFOLLATI, RICCHI DI PROPOSTE
ESPOSITIVE, STANDS E PICCOLI SPETTACOLI DI STRADA (ART. 18 TULPS)**

DIRETTIVA GABRIELLI

N.555/OP/0001991/2017/1 DEL 7/6/2017

SAFETY - SECURITY

VVF CPOSP → COMANDANTE VVF

DIRETTIVA FRATTASI

N.11464 DEL 19/6/2017

APPROCCIO FLESSIBILE

DIRETTIVA MORCONE

N.11001/110 UFF.II -. ORD.SIC.PUB.DEL 28/7/2017

**COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE
LINEE GUIDA CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO**

PUBBLICO SPETTACOLO



Il concetto di locale di **pubblico spettacolo** si può riassumere nelle seguenti situazioni, ovviamente in presenza di spettacoli, intrattenimenti, manifestazioni sportive, trattenimenti danzanti, conferenze (congressi, convegni, presentazioni al pubblico a carattere culturale, ecc.) aperti al pubblico:

A) un locale, un edificio, una struttura temporanea, **un'area aperta circoscritta (es. con edifici, transenne, recinzioni o comunque delimitata), anche se privi di strutture per lo stazionamento del pubblico;**

B) un'area aperta **con presenza di strutture per lo stazionamento del pubblico** (es. sedie o tribune);

C) locale normalmente non adibito a pubblico spettacolo (bar, ristorante, ecc) che viene **temporaneamente "trasformato" per ricavare aree specifiche** per lo spettacolo, per il ballo, per conferenze o con distribuzione delle sedie a platea o in circolo oppure nel caso in cui lo spettacolo o intrattenimento diventi parte preponderante rispetto all'attività di somministrazione di alimenti e/o bevande.

Principali problematiche

- Allestimenti (Tipologia, caratteristiche, rispondenza normativa)**
- Palchi ed aree di spettacolo (montaggio, gestione ecc.)**
- Gli impianti (riscaldamento, cucine, impianti elettrici)**
- Affollamento e gestione**
- Sicurezza, ordine pubblico, impatto sul territorio**
(viabilità, parcheggi ecc.)
- Emissioni sonore ed in atmosfera**
- Gestione sicurezza ed emergenza**

Le principali normative

- ❑ **D.M. 19 Agosto 1996 - Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo.**
- ❑ **D.M. 18 marzo 1996 – Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio di impianti sportivi**
- ❑ **D.M. 10 marzo 1998 - Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro.**
- ❑ **D.M. 22 febbraio 1996 n. 261 – Regolamento servizi di vigilanza a pagamento resi dai Vigili del Fuoco**
- ❑ **Allestimenti (Tipologia, caratteristiche, rispondenza normativa)**
- ❑ **Norme UNI – CIG**
- ❑ **Istruzioni del fabbricante, fascicolo tecnico, omologazioni**
- ❑ **NTC**
- ❑ **Regolamenti comunali e locali**

Dichiarazioni e certificazioni

- SCIA - DPR 151/11**
- Verbale parere/verifica della CPVLS – CCVLPS**
- Dichiarazione conformità DM 37/98**
- Certificazioni e dichiarazioni VF**
- Certificazioni ed asseverazioni di tecnici**
- Dichiarazione professionista per affollamento fino a 200 unità**

Il principale riferimento tecnico è il **D.M. 19 agosto 1996....**

2.1.3 Accesso all'area

2.3.2 Reazione al fuoco dei materiali – QUALI?...

- ✓ Tendone che ricopre il palco
- ✓ Tavolato palco e scenografie
- ✓ Pavimento pista

3.2 Sistemazione dei posti a sedere –QUALE CONFIGURAZIONE?...

- ✓ Sedie collegate rigidamente tra loro in file
- ✓ Ogni fila al massimo 10 sedie, in gruppi di 10 file
- ✓ Sedie fisse a distanza tra loro almeno 1,1m



TITOLO XIII –IMPIANTI ELETTRICI

- ✓ Trattati anche a parte, ovviamente con progetto
- ✓ Schemi unifilari
- ✓ Lay-out dell'impianto

TITOLO XIV –SISTEMA DI ALLARME

- ✓ Per esempio comunicazione tramite postazione DJ alimentata anche in caso di emergenza

TITOLO XV –MEZZI ED IMPIANTI DI ESTINZIONE DEGLI INCENDI

- ✓ Estintori portatili
- ✓ Impianto idrico antincendio
- ✓ Idranti UNI 70 per rifornimento ABP - VVF



TITOLO XVII –SEGNALETICA DI SICUREZZA (D.Lgs. 81/2008!!)

TITOLO XIX –GESTIONE DELLA SICUREZZA

In particolare **sulle porte delle uscite di sicurezza** deve essere installata una **segnaletica di tipo luminoso**, mantenuta **sempre accesa** durante l'esercizio dell'attività, ed inoltre alimentata in emergenza.



Strutture (progettato e collaudato – annualmente)

- ✓ Corretto e regolare montaggio a cura di personale formato
- ✓ Struttura tendone
- ✓ Palco e relativa americana
- ✓ Pista da ballo
- ✓ Trabatello per riprese TV
- ✓ Torri faro



Carichi sospesi *Ministero dell'interno - Dip. VV.F., Circolare 1 aprile 2011, n. 1689*

Per gli **elementi scenotecnici e/o di arredo** (p.e. televisioni, schermi, proiettori, corpi illuminanti, casse audio, americane, pedane per sollevamento scene o artisti, ecc.), diversi dagli elementi costruttivi descritti e dimensionati nel progetto strutturale e quindi già verificati in sede di collaudo statico, ...



...**occorre garantire la idoneità statica delle strutture fisse o temporanee di ancoraggio**, l'adeguatezza delle condizioni di ancoraggio e la pianificazione e attuazione degli interventi di manutenzione.

Autorizzazioni di esercizio e di agibilità

E' possibile identificare le autorizzazioni o licenze necessarie per l'esercizio delle attività di pubblico spettacolo

- A) **Autorizzazioni d'esercizio** Art. 68 e 69 del T.U.L.P.S. –R.D. 18 giugno 1931 n.773

- B) **Autorizzazioni d'agibilità o idoneità dei luoghi** Art. 80 del T.U.L.P.S. –R.D. 18 giugno 1931 n.773

Prevede che l'autorità di pubblica sicurezza **non possa concedere la licenza per l'apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo prima di aver fatto verificare da una Commissione Tecnica**

Commissione Provinciale di Vigilanza Locali di Pubblico Spettacolo art. 142 del R.D. 635 del 1940

Commissione Comunale di Vigilanza Locali di Pubblico Spettacolo art. 142-bis del R.D. 635 del 1940
(**modificato dal DPR 311/2000**)



Cosa dice il R.D. 635 del 1940 ...

Art. 141 Per l'applicazione dell'articolo 80 della legge sono istituite Commissioni di Vigilanza aventi i seguenti compiti:

- a) **esprimere il parere sui progetti** di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti;
- b) **verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene** dei locali stessi o degli impianti ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;
- c) **accertare la conformità alle disposizioni vigenti** e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;
- d) **accertare**, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs 08.01.1998 n. 3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, **gli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene** al fine della iscrizione nell'elenco di cui all'art. 4 Legge 18.03.1968, n. 337;
- e) **controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte** e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti.

[..]**DPR 311/2000** : Per i locali e gli impianti con **capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone**, le verifiche e gli accertamenti di cui al primo comma sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una **relazione tecnica di un professionista** iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno.



Ministero dell'Interno

DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE E DEI SERVIZI ANTINCENDIO
SERVIZIO TECNICO CENTRALE
ISPettorato INSEDIAMENTI CIVILI, COMMERCIALI, ARTIGIANALI E INDUSTRIALI

Prot. n. P407 / 4109 sott. 37

Roma, 7 maggio 2002

OGGETTO: Art. 4 del D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311.

Con riferimento al quesito pervenuto in merito alla nuova formulazione dell'art. 141 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635, apportata dal D.P.R. n. 311/2001, relativamente ai locali con capienza sino a 200 persone, si ritiene che per tale tipologia di locali, la sola verifica ad opera realizzata è demandabile ad un professionista tecnico iscritto ad albo professionale, mentre resta demandato alla competenza della Commissione di vigilanza l'espressione del parere sul progetto di detti locali.

IL CAPO ISPettorATO
(Stocchi)

Cosa dice il R.D. 635 del 1940 ...

Art. 142 Quando operano le **Commissioni Provinciali** ? ...

[...]

a) nella composizione di cui al primo comma, eventualmente integrata con gli esperti di cui al secondo comma, per i locali cinematografici o teatrali e per gli spettacoli viaggianti di capienza **superiore a 1.300 spettatori** e per gli altri locali o gli impianti con capienza **superiore a 5.000 spettatori**;

Art. 141

[...] Salvo quanto previsto dagli articoli 141-bis e 142 per l'esercizio dei controlli di cui al primo comma, lettera e), e salvo che la natura dei luoghi in cui sono installati gli allestimenti temporanei richiedano una specifica verifica delle condizioni di sicurezza,

DPR 311/2000 : non occorre una nuova verifica per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente, per i quali la **Commissione Provinciale** di cui all'articolo 142, nella stessa provincia, o quella **Comunale** di cui all'articolo 141-bis, nello stesso comune, **abbia già concesso l'agibilità in data non anteriore a due anni.**



Dalla **Riforma Madia** per la riforma della pubblica amministrazione (legge 7 agosto 2015) hanno avuto origine i decreti legislativi n. 126/2016 e n. 222/2016, meglio conosciuti come Decreti SCIA 1 (in vigore dal 28 luglio 2016) e **SCIA 2 (in vigore dall'11 dicembre 2016)**.

Il decreto legislativo n. 222 del 2016 (SCIA 2) individua in un'apposita tabella, che è parte integrante del decreto, **le attività oggetto di comunicazione, di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)**, di silenzio assenso nonché quelle per cui è necessario un provvedimento espresso.

Detta, inoltre, specifiche disposizioni normative di coordinamento.

D.Lgs 222/2016 Tabella «A»

	ATTIVITA'	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
78.	Attività di spettacolo o trattenimento <u>all'aperto</u> con impianti soggetti a certificazione di sicurezza con capienza pari o inferiore a 200 persone.	Autorizzazione	L'istanza deve essere presentata al SUAP , che la trasmette alla Commissione di Vigilanza Locale di Pubblico Spettacolo come integrata ai sensi dell'art. 141-bis, comma 2, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. All'istanza è allegata la relazione asseverata che elimina la necessità del sopralluogo di cui all'art. 141, comma 2.	Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, artt. 68 e 80 Regolamento per l'esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 635/1940, art. 141-bis, c. 2
			<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <p style="color: red; margin: 0;">Invio ai fini dell'attività di controllo prevista alla lett. e) dell'art. 141 Reg. TULPS</p> </div>	
	<p>Impatto acustico, in caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali:</p> <p>a) se non si superano le soglie della zonizzazione comunale;</p> <p>b) in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione</p>	<p>a) Autorizzazione più comunicazione</p> <p>b) Autorizzazione</p>	<p style="color: red; text-align: center;">relazione asseverata trasmessa al Comune dopo la conclusione degli allestimenti e prima dell'inizio degli spettacoli</p> <p>a) Autorizzazione per l'attività di spettacolo più comunicazione di impatto acustico:</p> <p>La relativa comunicazione deve essere presentata al SUAP contestualmente all'istanza</p> <p>b) Autorizzazione per l'attività di spettacolo più nulla osta di impatto acustico:</p> <p>L'istanza e la documentazione di impatto acustico redatta da un tecnico competente in acustica, con l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, devono essere presentate al SUAP contestualmente all'istanza.</p>	<p>L.n. 447/1995, art. 8</p> <p>D.P.R. n. 227/2011, art. 4 e Allegato B</p> <p>D.P.R. n. 59/2013</p>

D.Lgs 222/2016 Tabella «A»

	ATTIVITA'	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
79.	Attività di spettacolo o intrattenimento <u>all'aperto</u> con impianti soggetti a certificazione di sicurezza con capienza superiore a 200 persone.	Autorizzazione	L'istanza deve essere presentata al SUAP, che la trasmette alla Commissione di Vigilanza Locali di Pubblico Spettacolo come integrata ai sensi degli articoli 141-bis, comma 2, e 142 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635	Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D.n.773/1931,art.80 Regolamento per l'esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 635/1940, art. 141-bis, c.2.
	Impatto acustico, in caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali:			L. n. 447/1995, art. 8 D.P.R. n. 227/2011 art. 4 e Allegato B D.P.R. n. 59/2013
	a) se non si superano le soglie della zonizzazione comunale;	a) Autorizzazione più comunicazione	a) Autorizzazione per l'attività di spettacolo più comunicazione di impatto acustico: La relativa comunicazione deve essere presentata al SUAP contestualmente all'istanza	
	b) in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione	b) Autorizzazione	b) Autorizzazione per l'attività di spettacolo più nulla osta di impatto acustico: L'istanza e la documentazione di impatto acustico redatta da un tecnico competente in acustica, con l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, devono essere presentate al SUAP contestualmente all'istanza.	

D.Lgs 222/2016 Tabella «A»

	ATTIVITA'	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
80.	<p>Attività di spettacolo o intrattenimento in locali aperti al pubblico o in strutture e impianti all'aperto destinati ad altre attività.</p> <p>Impatto acustico, <u>in caso di</u> utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali:</p> <p>a) se non si superano le soglie della zonizzazione comunale;</p> <p>b) in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione</p> <p><u>In caso di</u> locali di spettacolo e di intrattenimento in genere, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 mq con esclusione delle manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico l'istanza contiene la SCIA prevenzione incendi.</p>	<p>Autorizzazione</p> <p>a) Autorizzazione più comunicazione</p> <p>b) Autorizzazione</p> <p>Autorizzazione più SCIA</p>	<p>L'istanza deve essere presentata al SUAP, che la trasmette alla Commissione di Vigilanza Locali di Pubblico Spettacolo come integrata ai sensi dell'articolo 141-bis, comma 2, del R.D. 6 maggio 1940, n. 635. All'istanza è allegata la relazione asseverata che elimina la necessità del sopralluogo di cui all'art. 141 co.2</p> <p>a) Autorizzazione per l'attività di spettacolo più comunicazione di impatto acustico:</p> <p>La relativa comunicazione deve essere presentata al SUAP contestualmente all'istanza</p> <p>b) Autorizzazione per l'attività di spettacolo più nulla osta di impatto acustico:</p> <p>L'istanza e la documentazione di impatto acustico redatta da un tecnico competente in acustica, con l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, devono essere presentate al SUAP contestualmente all'istanza.</p> <p>Autorizzazione per l'attività di spettacolo più SCIA per prevenzione incendi:</p> <p>La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente all'istanza ed è trasmessa a cura del SUAP ai VV. F.</p>	<p>Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, art. 80</p> <p>Regolamento per l'esecuzione del TULPS di cui al R.D. n. 635/1940, art. 141, c. 2</p> <p>L.n. 447/1995, art. 8</p> <p>D.P.R. n. 227/2011 art. 4 e Allegato B</p> <p>D.P.R. n. 59/2013</p> <p>D.P.R. n. 151/2011 - Allegato I, punto 65</p>

Se i locali o l'area prescelti fanno capo ad **attività già soggette** ai controlli di prevenzione incendi (AGIBILI, permanentemente) ovvero se le stesse attività sono soggette ai controlli di prevenzione incendi

D.P.R. n. 151 del 1 agosto 2011

Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi

Allegato I **Comprende 80 attività «soggette»**

Le **attività** sottoposte ai controlli di prevenzione incendi sono state distinte in **tre categorie A, B e C**, in relazione alla dimensione dell'impresa, al settore di attività, alla esistenza di specifiche regole tecniche, alle esigenze di tutela della pubblica incolumità.

CATEGORIA A

**Attività a basso rischio
e standardizzate**

CATEGORIA B

Attività a medio rischio

CATEGORIA C

Attività a elevato rischio

DPR 151/2011 – Allegato I - Attività 65

Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 m².....

....**sono escluse le manifestazioni temporanee**, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico

Temporanee

.....**non**

Periodiche e/o stagionali



.... attenzione ...

Attività 74

Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con **potenzialità superiore a 116 kW**



Attività 4

Depositi di GPL per capacità geometrica complessiva **superiore o uguale a 0,3 m³ in serbatoi fissi**



Attività 49

Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici ed impianti di cogenerazione di **potenza complessiva superiore a 25 kW**



Se le attività svolte durante la festa si configurano come **luogo di lavoro**

D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81

articolo 46 – Prevenzione Incendi

- nei luoghi di lavoro soggetti al presente Decreto Legislativo devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l'incolumità dei lavoratori – *comma 2*
- **Decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998**
- criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro che detta riferimenti precisi per poter verificare, organizzare e gestire la sicurezza antincendio nell'ambito dell'attività lavorativa
- ...oltre eventuali prescrizioni tecniche dettate da regolamenti, norme tecniche applicabili all'attività che si vuole allestire
- in presenza di attività soggette ai controlli di prevenzione incendi il titolare deve assolvere anche gli obblighi dettati dal DPR 151/2011 ...



D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81

Datore di Lavoro

valutazione dei rischi adotta **misure organizzative e gestionali** da attuare in caso di incendio(art. 5 D.M. 10.03.1998 - allegato VIII)

prevedere le misure di emergenza (antincendio, pronto soccorso, evacuazione)

....all'esito della valutazione dei rischi di incendio e in base al piano d'emergenza il datore di lavoro **designa uno o più lavoratori per il servizio antincendio** (art. 6 DM 10.03.1998 – Allegato IX) che devono frequentare apposito **corso di formazione**, e se previsto (allegato X) conseguire certificato di idoneità tecnica [**locali di spettacolo e trattenimento con capienza superiore a 100 posti**]





Facciamo un esempio: un concerto

Commissione Vigilanza Pubblico Spettacolo

Attività Soggetta ai controlli dei Vigili del Fuoco

Luogo di Lavoro





.... risolti i problemi “autorizzativi” (??????) analizziamo i utili riferimenti tecnici (regole tecniche, norme tecniche, linee guida, ecc)

....

Basta il DM 19/8/1996?

Impianti di produzione calore

.....

🔥 Utilizzo e deposito di gas infiammabili (GPL)

🔥 Presenza di fiamme

.....rischio

🔥 formazione di potenziali atmosfere esplosive

🔥 propagazione di incendio alla struttura e/o alle strutture limitrofe



Impianti di produzione calore ...

Se $P < 35\text{kW}$ allora seguire UNI 7129, UNI 7131, UNI TR

Se $P > 35\text{kW}$ 11426 allora seguire D.M. 12/04/1996

UNI 7129 – Impianti a gas per uso domestico alimentato da rete di distribuzione

UNI 7131 – Impianti a GPL per uso domestico non alimentati da rete di distribuzione

UNI TR 11426 Utilizzo di impianti a GPL non alimentati da rete di distribuzione in occasione di **manifestazioni**

temporanee all'aperto - Progettazione, installazione, manutenzione ed esercizio

D.M. 12/04/1996 – Regola tecnica per la progettazione, costruzione e l'esercizio degli **impianti termici alimentati da combustibili gassosi**



...ci sono altre possibili situazioni a rischio specifico?

Impianti di produzione calore

🔥 Deposito gas combustibile

Bombole < 75kg **UNI 7131**

Bombole > 75kg **Circ. M.I. n. 74/1956**

....**distanze di sicurezza**, per depositi fino a 300 kg (III categoria)8m

.... i locali destinati all'immagazzinamento **delle bombole piene e di quelle vuote** dovranno avere almeno due lati esterni lungo i quali saranno ricavate le aperture di aereazione disposte in alto e in basso

.... installazione di almeno un estintore da kg 5 di CO2 oppure a polvere secca



Gruppi Elettrogeni - D.M. 13/07/2011



Impianti di produzione calore

se $P > 35\text{kW}$

D.M. 12/04/1996 –Regola tecnica per la progettazione, costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi

....allo scopo di raggiungere i primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone

.... gli impianti di cui all'articolo precedente devono essere realizzati in modo da:

- evitare accumuli pericolosi di combustibile gassoso nei luoghi di installazione e nei locali direttamente comunicanti con essi, nel caso di fuoriuscite accidentali del combustibile medesimo;
- limitare, in caso di evento incidentale, danni alle persone;
- limitare, in caso di evento incidentale, danni ai locali vicini a quelli contenenti gli impianti

.... strutture dei locali...

.... aerazione del locale cucina...

.... disposizione degli apparecchi all'interno del locale ...

.... impianti di adduzione del gas ...

.... impianti elettrici ...



Zona «ristorante».....

Ci viene incontro sempre il D.M. 19.08.1996 sui locali di pubblico spettacolo ...

Reazione al fuoco dei materiali utilizzati per tendoni e strutture...

Affollamento (0.7 persone/m²) ...
organizzazione dei posti a sedere



Vie di esodo e uscite di sicurezza (m 1,20 per uscita; numero proporzionato all'affollamento 100 persone per uscita, ecc)

Estintori, gestione dell'emergenza, ecc

altra tipica attività svolta durante gli eventi **Bancarelle, ristorazione,...**

Presenza di strutture fisse, rimovibili ed autonegozi con utilizzo GPL

riferimento tecnico



Indicazioni tecniche di prevenzione incendi per l'installazione e la gestione di mercati su aree pubbliche con presenza di strutture fisse, rimovibili ed autonegozi – nota 3794 del 12.03.2014

- ✓ Installazione e gestione di mercati rionali siti su aree pubbliche, con presenza di **strutture fisse o rimovibili ed autoveicoli commerciali utilizzando GPL** o altre fonti energetiche per alimentare apparecchi di cottura, di preparazione culinaria e di riscaldamento cibi
- ✓ Installazioni **ambulanti per uso professionale e/o commerciale, quali banchi e posteggi che impiegano GPL** o altre fonti energetiche per alimentare apparecchi di cottura, di preparazione culinaria e di riscaldamento cibi
- ✓ Installazioni **ambulanti per uso professionale e/o commerciale che impiegano GPL come combustibile per alimentare apparecchi di cottura**, di preparazione culinaria, e di riscaldamento cibi, **installati a bordo di veicoli commerciali (autonegozi)**

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO

A cura dell'autorità preposta alla concessione dell'area pubblica, deve essere predisposto e portato a conoscenza degli operatori e degli addetti designati dalla stessa autorità, un piano di sicurezza che preveda l'informazione e i conseguenti obblighi:

- l'ubicazione dei centri di pericolo;
- le distanze di sicurezza;
- l'ubicazione delle alimentazioni idriche;
- la viabilità principale e alternativa in caso di incidente;
- i comportamenti da tenere in caso di emergenza nonché le procedure operative;
- le informazioni sulle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze e di primo soccorso;
- eventuali ulteriori informazioni di supporto alla gestione della sicurezza



LE AREE PRESCELTE E L'ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI

- ✓ **suddivisione della zona spettatori in settori**
- ✓ vie di transito interne tali da **garantire l'esodo delle persone** e la possibilità di intervento ai mezzi di soccorso ivi compresi quelli dei Vigili del fuoco
- ✓ **Viabilità per i mezzi di soccorso**
- ✓ **alimentazione idrica ubicata in posizione accessibile** e sicura ed in grado di garantire almeno 300 l/min, atta a consentire il rifornimento degli automezzi dei Vigili del fuoco in caso di emergenza



INFORMAZIONE E FORMAZIONE

- ✓ **Tutti i lavoratori** dipendenti e non, che operano nell'area vendita, devono essere **informati e formati sui rischi specifici** dell'attività in conformità alle vigenti norme in materia di sicurezza
- ✓ **Il personale addetto alla installazione e alla sostituzione delle bombole deve essere di provata capacità**

L'installazione e la sostituzione delle bombole devono essere **effettuate esclusivamente da soggetti in possesso dell'attestato di formazione specifico previsto dall'art. 11, comma 1 del D.L. 128/2006**

L'installazione e la sostituzione delle bombole potrà essere effettuata dal titolare dell'esercizio, dal lavoratore dipendente o da altro soggetto delegato, a condizione che gli stessi siano in possesso dell'attestato di formazione di cui al punto precedente.



MANIFESTAZIONI IPPICHE



SARTIGLIA: ANALISI STORICA DEGLI INCIDENTI

- **1987** – La corsa venne protratta oltre le ore 18,00 ricorrendo all'impiego della luce artificiale. Si verificarono **numerose cadute (quindici)**, fortunatamente, senza conseguenze per il pubblico.
- **1990** - Nella Via Duomo, in prossimità dell'incrocio con la Via Eleonora, un cavallo che rientrava al passo sul percorso dopo aver effettuato la corsa alla stella, improvvisamente, con un balzo **saltò le transenne finendo sul pubblico**. Nella caduta il cavallo provocò lo schiacciamento di alcuni spettatori che riportarono lesioni guaribili in trenta giorni.
- **1999** – Durante lo svolgimento della corsa alla stella, presso il recinto di stazionamento dei cavalli ubicato in adiacenza alla Via Cagliari, un componente del Gremio dei contadini **venne travolto da un cavallo** e cadde a terra riportando un trauma cranico. Ricoverato in ospedale, rimase in coma per alcuni giorni e, successivamente, si riprese senza riportare conseguenze.
- **5 marzo 2000** - Nel tratto finale della corsa alla stella **un cavallo travolse uno spettatore** di 74 anni che si ostinava a sostare lungo il percorso nonostante le Forze dell'Ordine lo avessero più volte allontanato. A seguito dell'incidente l'anziano spettatore morì. Il cavaliere coinvolto nell'incidente fu accusato di aver commesso un'imprudenza poiché non avrebbe rallentato in tempo la corsa del cavallo, in modo da potersi fermare entro la via S. Antonio.
- **22 febbraio 2009** - Nella seconda parte della manifestazione, durante le acrobazie delle Pariglie, **uno spettatore di 55 anni è stato investito dai cavalli che fuoriuscivano dal portico "Su Brocciu"** ed è stato ricoverato in gravi condizioni e prognosi riservata ed, inoltre, è stato segnalato il decesso di un cavallo per infarto. Nel finale qualche disordine tra il pubblico, con la Polizia che è intervenuta per riportare la situazione alla normalità.
- **6 marzo 2011** - Una spettatrice è stata **colpita alla testa dalla ferratura di un cavallo volata in mezzo alla folla**. Durante le pariglie un cavallo fuori controllo, mentre percorreva una curva, **si è schiantato contro le barriere in legno rompendosi una zampa**. E' stato, inoltre, segnalato il decesso di tre cavalli.

MANIFESTAZIONI IPPICHE

Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, con ordinanza n. 21 del 21.07.2009, ha stabilito, all'art. 1, che le manifestazioni popolari pubbliche o private nelle quali vengono utilizzati equidi **al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati dall'Unione Nazionale Incremento Razze Equine e dalle Federazioni riconosciute, ad eccezione di mostre, sfilate e cortei, **devono essere autorizzate previo parere favorevole della Commissione di Vigilanza per i Locali di Pubblico Spettacolo, integrata da un veterinario dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente.****

La Commissione deve valutare il rispetto dei requisiti tecnici e delle condizioni finalizzate alla tutela dell'incolumità pubblica e del benessere degli animali.

PRESCRIZIONI CONTENUTE NELL'ALLEGATO A ALL'ORDINANZA N. 21 DEL 21.07.2009

REQUISITI TECNICI E CONDIZIONI ESSENZIALI PER LA TUTELA DELL'INCOLUMITA' PUBBLICA E DEL BENESSERE DEGLI ANIMALI

- a) Il tracciato su cui si svolge la manifestazione **deve garantire la sicurezza e l'incolumità dei fantini, dei cavalieri e degli equidi, nonché delle persone che assistono alla manifestazione;**
- b) Il fondo delle piste o dei campi su cui si svolge la manifestazione **deve essere idoneo ad attutire l'impatto degli zoccoli degli equidi ed evitare scivolamenti;**
- c) **Il percorso deve essere protetto con adeguate paratie tali da attutire eventuali impatti o cadute;**
- d) Il tecnico di cui all'art. 1, comma 2 è abilitato attraverso specifico percorso formativo certificato dagli enti tecnico sportivi di riferimento ed inserito in apposito elenco tenuto dagli stessi;
- e) La ASL competente per territorio garantisce la presenza di **un veterinario ufficiale** durante lo svolgimento della manifestazione;
- f) Il Comitato organizzatore deve garantire le condizioni di sicurezza per la salute degli equidi durante tutta la manifestazione attraverso **la presenza di: un medico veterinario ippiatra** che attua altresì una ispezione veterinaria preventiva e che certifica l'idoneità degli equidi, **un'ambulanza veterinaria per equini o di un mezzo di trasporto cavalli idoneo** e la disponibilità di una struttura sanitaria veterinaria di riferimento.
- g) per poter essere ammessi alla **manifestazione gli equidi devono essere in buono stato di salute e regolarmente identificati e registrati ai sensi della normativa vigente.** I requisiti di identificazione o certificazione degli equidi sono verificati da veterinario ufficiale.

Paratie ?



Per dimensionare correttamente le paratie occorre calcolare la forza d'urto.

La forza d'urto è la forza che si scambiano due corpi che si scontrano.

Dipende da molti fattori: le masse dei due corpi, le velocità possedute al momento dell'impatto, le modalità dell'impatto, se frontale o laterale, e dalla durata del contatto.

Considerando l'ipotesi di un urto frontale, la forza d'urto si può calcolare con la seguente formula:

$$F = m v/t$$

Per fare un esempio, se si considera un corpo semi-indeformabile, di massa $m = 500 \text{ Kg}$, che urta frontalmente con una paratia fissa alla velocità di $45 \text{ Km/h} = 12,5 \text{ m/s}$.

Se la durata dell'impatto è $0,50 \text{ sec}$, allora la forza media esercitata dalla paratia vale 12.500 Kg .

In caso di urto non frontale la forza d'impatto può essere scomposta in due componenti.



SARTIGLIA





PALIO DI SIENA

SFILATE DI CARRI ALLEGORICI



Con Circ. prot. n. 17082/114 del 01.12.2009 il Ministero dell'Interno ha chiarito quanto segue:

"- i carri allegorici installati sui veicoli tramite apparecchiature meccaniche, oleodinamiche, elettriche, ecc., i pupazzi, le maschere e le varie rappresentazioni devono essere conformi alle vigenti normative in materia di sicurezza, in particolare sotto il profilo della sicurezza statica, elettrica ed antinfortunistica o, in assenza, a standard di buona tecnica di riconosciuta validità.

In analogia a quanto previsto dall'articolo 141 bis del Regolamento del T.U.L.P.S. dovrà essere presentata una relazione tecnica a firma di un tecnico esperto, attestante la rispondenza dell'impianto alle regole tecniche di sicurezza;

- le attrezzature sopraelevate, di tipo meccanico o elettromeccanico, di supporto alle allegorie carnevalesche, ove capaci di movimento autonomo rispetto al moto del carro, devono essere progettate, realizzate e collaudate seguendo, per quanto applicabile, l'attuale norma europea sulle attrazioni (UNI EN 13814:2005);

*- ove le sfilate di carri assumano il carattere di manifestazioni temporanee soggette al controllo della Commissione di vigilanza per i locali di pubblico spettacolo, “i luoghi all’aperto, ovvero i luoghi ubicati in delimitati spazi all’aperto attrezzati con impianti appositamente destinati a spettacoli o intrattenimenti e con strutture apposite per lo stazionamento del pubblico”, così come definiti all’articolo 1, comma 1, lettera l), del D.M. 19 agosto 1996, **devono osservare le disposizioni di cui al titolo IX dell’allegato al decreto stesso. Per stabilire la capienza di tali aree pubbliche si possono prendere a riferimento i criteri stabiliti nel D.M. 06.03.2001.***

Al riguardo, si ricorda che nel caso in cui la capienza sia superiore a 5.000 spettatori la Commissione competente in materia è quella provinciale.

*Qualora poi sia possibile un afflusso di oltre 10.000 persone, deve inoltre essere previsto il **servizio di vigilanza antincendio** a cura del comando dei Vigili del Fuoco Competente per territorio*

- non si ritiene invece che i carri allegorici siano classificabili fra le “attrazioni” dello spettacolo viaggiante ... (omissis);





CERTIFICAZIONE CARRO ALLEGORICO

Su richiesta del
signor _____

Responsabile del
Gruppo _____

Comune di _____

Il sottoscritto _____, tecnico abilitato ai sensi
delle Leggi vigenti alla redazione della presente relazione, in
data _____ ha effettuato un controllo tecnico presso il
carro allegorico:

Denominato: _____

Del Gruppo _____

Realizzato per le sfilate del Carnevale _____

Montato (o trainato) sul veicolo _____

MOD. _____ (eventuale
targa) _____

Vista la circolare del Ministero dell'Interno n. 114 del 1 dicembre 2009;
valutate le "vigenti normative in materia di sicurezza, in particolare sotto il
profilo della sicurezza statica, elettrica ed antinfortunistica" e gli "standard di
buona tecnica di riconosciuta validità";

Ha rilevato che il carro ha le seguenti caratteristiche:

**E' realizzato in profilati metallici di idonee sezioni e spessori, l'impianto
elettrico è realizzato utilizzando cavi di sezione opportuna e a doppio
isolamento; la quadristica è composta da protezioni magnetotermiche e
differenziali idoneamente dimensionate. Il carro nel suo complesso è
realizzato a regola d'arte.**

DICHIARA CHE

Tale carro allegorico rispetta le condizioni di sicurezza di cui alla Circolare
citata in premessa **ed è idoneo ad attraversare il percorso previsto per la
sfilata innanzi specificata;**


Le attrezzature sopraelevate, di tipo meccanico o elettromeccanico, di
supporto alle allegorie carnevalesche, ove capaci di movimento autonomo
rispetto al moto del carro, sono state progettate, realizzate e collaudate
seguendo, per quanto applicabile, l'attuale norma europea sulle attrazioni
(UNI EN 13814:2005).

Data _____

Firma e timbro

Commissioni comunali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (provincia di Nuoro)


Numero di CCVLPS all'anno




**Regolamento
per la
convocazione
dell'CCVLPS
notificato ai
comuni della
provincia di
Nuoro con la
nota prot. n.
5016 del 7
luglio 2014**

Commissioni provinciali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (provincia di Nuoro)

Numero di CPVLPS all'anno



Commissioni Provinciali e comunali di vigilanza sui locali di pubblico



SPETTACOLI E TRATTENIMENTI PUBBLICI INDICAZIONI PROCEDURALI

PUBBLICO SPETTACOLO
Rilascio licenza del Sindaco

DPR 311/2011
DM 222/2016

CTPMEI

CPVLPS

CCVLPS

**FUOCHI
ARTIFICIALI**

DM 19.8.1996
DM 18.3.1996
DM 261 DEL
22.2.1996

**MANIFESTA-
ZIONI
IPPICHE**

**SPETTA-
COLI
VIAG-
GIANTI**

**GARE
AUTOMO-
BILI-
STICHE**

**CONCERTI
ALL'APERTO**

**SFILATE CARRI
ALLEGORICI**

**RIUNIONI PUBBLICHE, AREE O PERCORSI URBANI LIBERAMENTE
ACCESSIBILI, PARTICOLARMENTE AFFOLLATI, RICCHI DI PROPOSTE
ESPOSITIVE, STANDS E PICCOLI SPETTACOLI DI STRADA (ART. 18 TULPS)**

DIRETTIVA GABRIELLI

N.555/OP/0001991/2017/1 DEL 7/6/2017

SAFETY - SECURITY

VVF CPOSP → COMANDANTE VVF

DIRETTIVA FRATTASI

N.11464 DEL 19/6/2017

APPROCCIO FLESSIBILE

DIRETTIVA MORCONE

N.11001/110 UFF.II -. ORD.SIC.PUB.DEL 28/7/2017

**COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE
LINEE GUIDA CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO**

SAGRE FIERE E RASSEGNE



Non rientrano nella fattispecie del PUBBLICO SPETTACOLO e, quindi non vanno assoggettate al regime autorizzativo previsto negli articoli 68 e 80 del T.U.L.P.S, con rilascio di licenza/autorizzazione da parte del Comune/prefettura competente, **le feste di paese e le rassegne che prevedono la sola installazione di bancarelle per l'esposizione e la vendita, la mescita e la degustazione di prodotti e vini, fatto salvo il caso in cui, a margine dei suddetti eventi espositivi e gastronomici, siano previsti eventi di pubblico spettacolo** come anche precisato dalla Prefettura Nuoro con la nota prot. n. 38398 del 31.8.2017.

Pertanto, **i luoghi o i locali adibiti a gallerie, esposizioni, mostre e fiere non possono essere qualificati come attività di pubblico spettacolo o trattenimento, pertanto, il collaudo di agibilità non rientra nella sfera di attribuzioni della CVLPS, fermo restando l'obbligatorietà del servizio di vigilanza antincendio** anche per la tipologia di attività di che trattasi, qualora siano superati determinati limiti di superficie che, ai sensi del Titolo II , art. 4, punto f, del DM n. 261 del 22 febbraio 1996, risulta fissato in **a 4.000 mq, se l'evento si svolge al chiuso, e 10.000 mq se l'evento si svolge all'aperto.**

ATTIVITÀ NON CONSIDERABILI COME PUBBLICI SPETTACOLI

- Il Ministero dell'interno con risoluzione del 02/07/2003 prot. P529/4109 ha stabilito che *“le verifiche da parte delle Commissioni di Vigilanza non sono previste in caso di svolgimento di manifestazioni in aree all'aperto non recintate e prive di attrezzature destinate allo stazionamento del pubblico.*

pertanto

- **Manifestazioni fieristiche, sagre, gallerie, mostre, esposizioni all'aperto o al chiuso**, attività finalizzate alla raccolta di fondi per beneficenza nel cui ambito non siano previste manifestazioni di trattenimento o spettacolo;
- **Publici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande** (bar, disco bar, video bar, ristoranti e simili) **con accompagnamento musicale e senza allestimenti atti a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo** ed accesso libero senza sovrapprezzo, a condizione che sia prevalente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande;
- **Circoli privati** esercenti l'attività esclusivamente nei confronti dei propri associati;
- **Allestimenti temporanei** (tendoni, tensostrutture, domus, ecc.) **con prevalente attività di somministrazione di alimenti e bevande** e senza allestimenti che lascino presupporre un'attività di pubblico spettacolo (palchi, pedane ecc.);
- **Mostre ed esposizioni di prodotti, animali o rarità in luoghi pubblici** o aperti al pubblico;
- **Le pubbliche manifestazioni** (comizi, congressi politici, cortei, iniziative elettorali ecc.)

Dalla **Riforma Madia** per la riforma della pubblica amministrazione (legge 7 agosto 2015) hanno originato i decreti legislativi n. 126/2016 e n. 222/2016, meglio conosciuti come Decreti SCIA 1 (in vigore dal 28 luglio 2016) e SCIA 2 (in vigore dall'11 dicembre 2016).

Il decreto legislativo n. 222 (SCIA 2) del 2016

individua in un'apposita tabella, che è parte integrante del decreto, le attività oggetto di comunicazione, di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), di silenzio assenso nonché quelle per cui è necessario un provvedimento espresso.

Detta, inoltre, specifiche disposizioni normative di coordinamento.

D.Lgs 222/2016 Tabella «A»

	ATTIVITA'	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
77.	Attività di spettacolo o intrattenimento all'aperto <ul style="list-style-type: none"> • senza strutture o impianti • con emissioni sonore 			
	Impatto acustico , in caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali:		Ai fini dell'impatto acustico:	L. n. 447/1995, art. 8 D.P.R. n. 227/2011, art. 4 e Allegato B D.P.R. n. 59/2013
	a) se non si superano le soglie della zonizzazione comunale;	a) Comunicazione	a) La relativa comunicazione deve essere presentata al SUAP.	
	b) in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione	b) Autorizzazione	b) L'istanza e la documentazione di impatto acustico redatta da un tecnico competente in acustica, con l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, devono essere presentate al SUAP. Le attività non possono essere avviate fino al rilascio del relativo nulla osta.	
			<u>In caso</u> di attività che prevede anche un'occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione.	

Ma Con la Direttiva n.11001/110(10) del 28/07/2017 “**DIRETTIVA GABRIELLI**” e s.m.i.

LINEE GUIDA PER I PROVVEDIMENTI DI SAFETY DA ADOTTARE NEI PROCESSI
DI GOVERNO E GESTIONE DELLE PUBBLICHE MANIFESTAZIONI

Per tutti i profili di rischio

LA CAPIENZA DELL'AREA DELLA MANIFESTAZIONE

Va sempre e comunque definita la capienza dello spazio riservato agli spettatori, anche quando questo

- è ricavato su piazza o pubblica via,
- l'evento è a ingresso libero
- non sono previste apposite strutture per lo stazionamento del pubblico.

QUINDI la voce 77 della tabella «A» del D.lgs 222/2016 non è più applicabile:
**per attività di spettacolo o intrattenimento all'aperto senza strutture o impianti
poiché non è più possibile tener conto solo dell'impatto acustico**

Al riguardo si ritiene che si debba tenere conto di **parametri di densità di affollamento variabili tra 1.2 e 2 persone/mq** in funzione delle caratteristiche del sito, piazza o pubblica via interclusa da fabbricati o strutture o spazio completamente libero.

quindi

Dopo l'introduzione di **safety e security** per le pubbliche manifestazioni non è più possibile consentire lo svolgimento di uno spettacolo senza aver determinato la capienza dell'area in cui si svolge.

Pertanto,

Salvo diverse indicazioni ministeriali, il caso previsto dall'art. 1 co. 2 del D.M. 19/08/1996 e dalla voce 77 della tabella «A» del D.lgs 222/2016 non è più contemplabile

Infatti,

**IL MODELLO ORGANIZZATIVO DELINEATO CON LA "DIRETTIVA GABRIELLI"
PRESUPPONE LO SCRUPOLOSO RISCONTRO DELLE GARANZIE DI SAFETY E DI
SECURITY NECESSARIAMENTE INTEGRATE, IN QUANTO REQUISITI
IMPRESCINDIBILI DI SICUREZZA SENZA I QUALI, PERTANTO, LE
MANIFESTAZIONI NON POTRANNO AVER LUOGO,
SIGNIFICANDO CHE MAI RAGIONI DI ORDINE PUBBLICO POTRANNO
CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO, COMUNQUE, DI MANIFESTAZIONI CHE NON
GARANTISCANO ADEGUATE MISURE DI SAFETY**

Inoltre:

I Parametri da verificare

- Allestimenti (Tipologia, caratteristiche, rispondenza normativa)
- Gli impianti (riscaldamento, cucine, impianti elettrici)
- Affollamento e gestione
- Sicurezza, ordine pubblico, impatto sul territorio
(viabilità, parcheggi ecc.)
- Emissioni sonore ed in atmosfera
- Gestione sicurezza ed emergenza

Le principali normative (oltre alla Direttiva Gabrielli e s.m.i.)

- ❑ **D.M. 19 Agosto 1996** - Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo. *In particolare è previsto l'obbligo di ottemperare **all'ultimo comma del titolo IX del D.M. 19 agosto 1996**. Cioè:*

Per i luoghi e spazi all'aperto, utilizzati occasionalmente ed esclusi dal campo di applicazione del presente decreto in quanto privi di specifiche attrezzature per lo stazionamento del pubblico, è fatto obbligo di produrre, alle autorità competenti al rilascio della licenza di esercizio:

- **la idoneità statica delle strutture allestite**
- **la dichiarazione d'esecuzione a regola d'arte degli impianti elettrici installati, a firma di tecnici abilitati,**
- **nonché l'approntamento e l'idoneità dei mezzi antincendio.**

Altre normative di riferimento

- D.M. 18 marzo 1996 – Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio di impianti sportivi**
- D.M. 10 marzo 1998 - Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro.**
- D.M. 22 febbraio 1996 n. 261 – Regolamento servizi di vigilanza a pagamento resi dai Vigili del Fuoco**
- Allestimenti (Tipologia, caratteristiche, rispondenza normativa)**
- Norme UNI – CIG**
- Istruzioni del fabbricante, fascicolo tecnico, omologazioni**
- NTC**
- Regolamenti comunali e locali**

Dichiarazioni e certificazioni

- SCIA - DPR 151/11
- Dichiarazione conformità DM 37/98
- Certificazioni e dichiarazioni

Se le attività svolte durante la festa si configurano come **luogo di lavoro.....**

Impianti di produzione calore

Mercati e fiere

**OVVIAMENTE.... e se c'è anche la zona di pubblico spettacolo ...
occorre ottenere l'agibilità da parte della Commissione di Vigilanza**



Buone sagre a tutti



SPETTACOLI E TRATTENIMENTI PUBBLICI INDICAZIONI PROCEDURALI

PUBBLICO SPETTACOLO
Rilascio licenza del Sindaco

DPR 311/2011
DM 222/2016

CTPMEI

CPVLPS

CCVLPS

**FUOCHI
ARTIFICIALI**

DM 19.8.1996
DM 18.3.1996
DM 261 DEL
22.2.1996

**MANIFESTA-
ZIONI
IPPICHE**

**SPETTA-
COLI
VIAG-
GIANTI**

**GARE
AUTOMO-
BILI-
STICHE**

**CONCERTI
ALL'APERTO**

**SFILATE CARRI
ALLEGORICI**

**RIUNIONI PUBBLICHE, AREE O PERCORSI URBANI LIBERAMENTE
ACCESSIBILI, PARTICOLARMENTE AFFOLLATI, RICCHI DI PROPOSTE
ESPOSITIVE, STANDS E PICCOLI SPETTACOLI DI STRADA (ART. 18 TULPS)**

DIRETTIVA GABRIELLI

N.555/OP/0001991/2017/1 DEL 7/6/2017

SAFETY - SECURITY

VVF CPOSP → COMANDANTE VVF

DIRETTIVA FRATTASI

N.11464 DEL 19/6/2017

APPROCCIO FLESSIBILE

DIRETTIVA MORCONE

N.11001/110 UFF.II -. ORD.SIC.PUB.DEL 28/7/2017

**COOPERAZIONE INTERISTITUZIONALE
LINEE GUIDA CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO**

MANIFESTAZIONI DI QUALUNQUE NATURA O FINALITA', A PRESCINDERE DALLA LORO RINCONDUCEBILITA' O MENO A QUELLE CHE INVOLGONO L'ATTIVAZIONE DELLE CVLPS

ES: AREE O PERCORSI URBANI LIBERAMENTE ACCESSIBILI, PARTICOLARMENTE AFFOLLATI, RICCHI DI PROPOSTE ESPOSITIVE, STANDS E PICCOLI SPETTACOLI DI STRADA

Modelli organizzativi per assicurare adeguati livelli di **safety nelle pubbliche manifestazioni**

Direttive recenti




- ✓ Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Segreteria del Dipartimento – Ufficio Ordine Pubblico
N. 555/OP/0001991/2017/1 del **07.06.2017 (cd. Direttiva Gabrielli)**
- ✓ Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
N. 11464 del **19.06.2017 (cd. Direttiva Frattasi)**
- ✓ Ministero dell'Interno – Gabinetto del Ministro
N. 11001/110(10) del **28.07.2017 (cd. Direttiva Morcone)**

Aspetti procedurali

Riunioni e manifestazioni in luogo pubblico	art. 18 del TULPS	Onere di preavviso al Questore	
Manifestazioni di pubblico spettacolo	art. 68 del TULPS	Regime autorizzatorio (rilascio della licenza)	Previo parere tecnico della CVLPS ex art. 80 TULPS, se sussistono impianti e strutture da verificare

La sicurezza integrata

(cd. Direttiva Gabrielli)



“Una catena
è forte
quanto il suo
anello più
debole”



Misure di safety

(cd. Direttiva Gabrielli)

Capienza delle aree di svolgimento dell'evento	Evitare sovraffollamenti	Regolazione e monitoraggio degli accessi (sia per manifestazioni a pagamento sia per quelle a libero accesso), ove possibile anche con sistemi a rilevazione numerica
Separazione dei percorsi	Evitare promiscuità dei flussi	Predisposizione di varchi e vie di accesso-deflusso indipendenti

Misure di safety

(cd. Direttiva Gabrielli)

<p>Suddivisione dell'area di affollamento</p>	<p>Limitare gli effetti negativi connessi con spostamenti di massa e favorire l'intervento delle squadre di soccorso</p>	<p>Predisposizione di settori, in relazione all'estensione dell'area, con previsione di corridoi centrali e perimetrali</p>
<p>Pianificazione dell'emergenza</p>	<p>Evitare «improvvisazione» nella gestione di eventi incidentali</p>	<p>Predisposizione di un piano per la gestione di un evento emergenziale, che comprenda le modalità di intervento e quelle di allertamento ed evacuazione del pubblico</p>

Misure di safety

(cd. Direttiva Gabrielli)

Spazi di soccorso	Favorire l'operatività dei mezzi di soccorso	Previsione di apposite aree ove consentire lo stazionamento e la manovra dei mezzi di soccorso
Regolazione dei flussi	Agevolare il deflusso del pubblico	Predisporre un adeguato numero di operatori, appositamente formati (servizio di stewarding), con compiti di accoglienza, instradamento regolamentazione dei flussi in caso di evacuazione, osservazione e assistenza del pubblico

Misure di safety

(cd. Direttiva Gabrielli)

Assistenza sanitaria	Assicurare un efficiente e tempestivo intervento sanitario	Previsione di punti di adeguata assistenza sanitaria, di tipo fisso o mobile
Diffusione degli avvisi e degli allarmi	Assicurare un'efficiente e tempestiva informazione al pubblico	Predisposizione di attrezzature o impianti idonei per la diffusione sonora e/o visiva, allo scopo di fornire avvisi e indicazioni sulle vie di deflusso e sui comportamenti da tenere

Misure di safety

(cd. Direttiva Gabrielli)

Somministrazione di alcolici	Garantire la pubblica incolumità delle persone presenti	Valutazione di provvedimenti finalizzati al divieto di somministrazione e vendita di alcolici in bottiglie di vetro e lattine
-------------------------------------	---	---

Misure di safety

(cd. Direttiva Gabrielli)

Il modello organizzativo delineato presuppone lo scrupoloso riscontro delle garanzie di **safety e di security necessariamente integrate**, in quanto **requisiti imprescindibili di sicurezza** senza i quali, pertanto, le manifestazioni non potranno aver luogo, significando che **mai ragioni di ordine pubblico** potranno consentire lo svolgimento, comunque, di **manifestazioni che non garantiscano adeguate misure di safety.**

Approccio flessibile

(cd. Direttiva Frattasi)

Chiarimenti di carattere tecnico per gli aspetti della “safety”

- Le condizioni da verificare e i conseguenti dispositivi da attuare non costituiscono un **corpus unico** di misure da applicare tutte insieme e indifferentemente per ogni tipo di manifestazione: vanno perciò individuati i fattori di vulnerabilità e definite le misure appropriate all'evento (**APPROCCIO FLESSIBILE**)

Eventi straordinari

(cd. Direttiva Frattasi)

Prevenire situazioni di sovraffollamento;

Gli eventi di straordinario afflusso di pubblico possono presentare un ulteriore profilo di rischio determinato dalla propagazione di **effetti di panico**, connessi al verificarsi di effetti imprevedibili di carattere antropico o naturale.


A fronte di rischi non preventivabili e non fronteggiabili con misure tecniche di prevenzione, dovrà essere assicurato un **servizio di vigilanza antincendio**, anche con professionalità specifiche del CNVVF

Analisi del rischio

(cd. Direttiva Morcone)

Modelli organizzativi per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche.

Distinzione tra le **riunioni e le manifestazioni in luogo pubblico di cui all'art. 18 T.U.L.P.S.**, che comportano in capo agli organizzatori un semplice onere di preavviso al Questore (CPSOP), e le **manifestazioni di pubblico spettacolo**, che sono, per converso, soggette a un regime autorizzatorio (CVLPS).



La cooperazione interistituzionale

(cd. Direttiva Morcone)



Il ruolo del gestore

Analisi del rischio

(cd. Direttiva Morcone)

Documento predisposto dalla **Prefettura di Roma** con il quale, “in via sperimentale”, è stata operata **una classificazione degli eventi e/o manifestazioni in base a tre diversi livelli di rischio** rispetto ai quali vengono forniti suggerimenti su come calibrare le misure di sicurezza

**LINEE GUIDA PER PROVVEDIMENTI DI SAFETY DA
ADOTTARE NEI PROCESSI DI GOVERNO E GESTIONE
DELLE PUBBLICHE MANIFESTAZIONI**

I recenti accadimenti di Torino, Piazza San Carlo, hanno evidenziato **come le suggestioni derivanti dal delicato clima internazionale e/o situazioni di panico comunque provocate, amplificate anche da stati di coscienza eventualmente alterati dall'assunzione, ave non prevenuta, di sostanze alcoliche e/o stupefacenti, possano ridurre notevolmente la resilienza di una folla** di fronte a fatti imprevisti e/o normalmente imprevedibili.

Analisi del rischio

(cd. Direttiva Morcone)

Il rischio dipende da:

- ✓ **la probabilità di accadimento di un evento (frequenza)**
- ✓ **la potenziale magnitudo (danni)**

Livello di rischio	Punteggio
Basso	< 15
Medio	fra 15 e 25
Alto	> 25

La classificazione del rischio è determinata dall'attribuzione di un **indice numerico** in base alle variabili legate all'evento, alle caratteristiche dell'area, alla tipologia di pubblico/spettatori, così come stimate dagli organizzatori.

Analisi del rischio

(cd. Direttiva Morcone)

Variabili legate all'evento

VARIABILI LEGATE ALL'EVENTO			
Periodicità dell'evento	Annualmente	1	
	Mensilmente	2	
	Tutti i giorni	3	
	Occasionalmente/all'improvviso	4	
Tipologia di evento	Religioso	1	
	Sportivo	1	
	Intrattenimento	2	
	Politico, sociale	4	
	Concerto pop/rock	4	
Altre variabili (più scelte)	Prevista vendita/consumo di alcool	1	
	Possibile consumo di droghe	1	
	Presenza di categorie deboli (bambini, anziani, disabili)	1	
	Evento ampiamente pubblicizzato dai media	1	
	Presenza di figure politiche-religiose	1	
	Possibili difficoltà nella viabilità	1	
	Presenza di tensioni socio-politiche	1	
Durata (da considerare i tempi di ingresso/uscita)	<12 ore	1	
	da 12 h a 3 giorni	2	
	>3 giorni	3	

Analisi del rischio

(cd. Direttiva Morcone)

Variabili legate all'evento

Luogo (più scelte)	In città	1	
	In periferia/paesi o piccoli centri urbani	2	
	In ambiente acquatico (lago, fiume, mare , piscina)	2	
	Altro (montano, impervio, ambiente rurale)	2	
	All'aperto	2	
	Localizzato e ben definito	1	
	Esteso >1 campo di calcio	2	
	Non delimitato da recinzioni	1	
	Delimitato da recinzioni	2	
	Presenza di scale in entrata e/o in uscita	2	
	Recinzioni temporanee	3	
	Ponteggio temporaneo, palco, coperture	3	
Logistica dell'area (più scelte)	Servizi igienici disponibili	-1	
	Disponibilità d'acqua	-1	
	Punto di ristoro	-1	
	Difficoltosa accessibilità mezzi di soccorso VVF	+1	
	Buona accessibilità mezzi di soccorso VVF	1	
SUBTOTALE A			

Analisi del rischio

(cd. Direttiva Morcone)

Variabili legate al pubblico

VARIABILI LEGATE AL PUBBLICO			
Stima dei partecipanti	0 -200	1	
	201 - 1000	3	
	1001 - 5000	7	
	5001- 10.000	10	
	> 10.000	Le manifestazioni con oltre 10.000 presenze sono da considerarsi sempre a rischio elevato	
Età media dei partecipanti	25-65	1	
	<25 - >65	2	
Densità partecipanti/mq	Bassa < 0,7 persone /mq	- 1	
	Medio bassa (da 0,7 a 1,2 persone /mq)	2	
	Medio Alta 1,2 ÷ 2 persone/mq	2	
Condizione dei partecipanti	Rilassato	1	
	Eccitato	2	
	Aggressivo	3	
Posizione dei partecipanti	Seduti	1	
	In parte seduti	2	
	In piedi	3	
SUBTOTALE B			
TOTALE			

Analisi del rischio

(cd. Direttiva Morcone)

Cartella 1	Riferimenti normativi
Cartella 2	Requisiti di accesso all'area
Cartella 3	Percorsi di accesso e di deflusso
Cartella 4	Capienza dell'area
Cartella 5	Suddivisione in settori
Cartella 6	Protezione antincendio
Cartella 7	Gestione dell'emergenza e piano di emergenza
Cartella 8	Operatori di sicurezza

**Struttura
del sistema
di
mitigazione
del rischio**

Analisi del rischio

(cd. Direttiva Morcone)

Le misure di mitigazione del rischio devono essere adottate con differenti livelli di prestazione, in funzione del rischio della manifestazione.



Nuoro, 22 giugno 2018



comando.nuoro@vigilfuoco.it

Analisi del rischio (cd. Direttiva Morcone)

Cartella 1

Riferimenti normativi

- ✓ **DM 19.08.1996** - Regola tecnica di prevenzione incendi per i locali di pubblico spettacolo;
- ✓ **DM 18.03.1996** - Norme di sicurezza per gli impianti sportivi;
- ✓ **DM 10.03.1998** - Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro;
- ✓ **Direttiva del Capo Dipartimento della Pubblica Sicurezza, n°555/OP/0001991/2017/1 del 07.06.2017;**
- ✓ **Direttiva del Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, n°11464 del 19.06.2017.**

Analisi del rischio (cd. Direttiva Morcone)

Cartella 2

Requisiti di accesso all'area

Larghezza : 3,50 mt
Altezza libera : 4,00 mt
Raggio di volta: 13,00 mt
Pendenza: < 10%
Resistenza al carico: > 20t

Garantire, per quanto possibile, una viabilità dedicata ai mezzi di soccorso, che consenta di raggiungere l'area senza interferire con la manifestazione

PROFILO RISCHIO	MISURE PREVISTE
BASSO	Assicurare accessibilità dei mezzi di soccorso ad una distanza dagli accessi alla manifestazione non superiore a 50 metri
MEDIO	Assicurare accessibilità dei mezzi di soccorso all'interno dell'area della manifestazione se questa è all'aperto
ELEVATO	<ul style="list-style-type: none"><input type="checkbox"/> Assicurare accessibilità dei mezzi di soccorso all'interno dell'area della manifestazione.<input type="checkbox"/> Assicurare in adiacenza area evento apposite aree per ammassamento mezzi di soccorso per la gestione operativa di scenari incidentali configurabili come maxi emergenze.

Analisi del rischio (cd. Direttiva Morcone)

Cartella 3

Percorsi di accesso e di deflusso

PROFILO RISCHIO	MISURE PREVISTE
BASSO	Poiché trattasi di manifestazione di modesta entità, la separazione dei percorsi non costituisce adempimento cogente.
MEDIO ED ELEVATO	<p><u>Se luoghi/strutture di tipo permanente</u> E' in base alla valutazione progettuale effettuata; non adottabile se la separazione modifica il sistema di esodo esistente.</p> <p><u>Se luoghi/strutture occasionali</u> La differenziazione fra percorsi di accesso e di deflusso va valutata in base alle caratteristiche delle vie di allontanamento. Dovranno essere disponibili per l'esodo anche gli ingressi, ma occorre porre l'attenzione sulla presenza di barriere frangifolla (rischio di schiacciamento). I varchi di esodo e gli ostacoli non immediatamente visibili vanno segnalati con cartellonistica e visibili da ogni punto dell'area, anche in notturna eventualmente con sistemi di segnalazione gonfiabili di tipo luminoso.</p>

Analisi del rischio (cd. Direttiva Morcone)

Cartella 4

Capienza dell'area

PROFILO RISCHIO	MISURE PREVISTE
TUTTI	<ul style="list-style-type: none">✓ Va sempre definita la capienza dello spazio riservato agli spettatori, anche quando questo è ricavato su piazza o pubblica via, se l'evento è ad ingresso libero e non sono previste apposite strutture per lo stazionamento del pubblico.✓ Densità di affollamento pari a 1,2 persone/mq (locali al chiuso) e 2 persone/mq (aree all'aperto), comunque da valutare in base alle caratteristiche del sito.✓ Per siti all'aperto, capacità di deflusso delle uscite pari a 250 persone per modulo da 60 cm✓ Larghezza dei varchi e delle vie di allontanamento non inferiori a 120 cm

Analisi del rischio (cd. Direttiva Morcone)

Cartella 5

Suddivisione in settori

PROFILO RISCHIO	MISURE PREVISTE
BASSO	Se aree occasionali → misura non cogente
MEDIO	Per affollamento < 5.000 pp: come per rischio basso Per affollamento > 5.000 pp: se possibile, valutare la separazione delle aree in almeno 2 settori con percorsi ortogonali di larghezza suggerita pari a 4,50 m anche per i soccorsi;
ELEVATO	Per affollamento > 10.000 pp fino a 20.000 pp: separazione delle aree in almeno 2 settori con percorsi ortogonali di larghezza suggerita pari almeno a 4,50m, anche per i soccorsi; valutare attraversamenti da utilizzare in caso di emergenza. Per affollamento > 20.000 pp: separazione delle aree in almeno 3 settori con percorsi ortogonali di larghezza suggerita pari almeno a 7,00m anche per i soccorsi e con attraversamenti da utilizzare in caso di emergenza. Valutare transennatura “antipanico” (anti ribaltamento)

transennatura “*antipánico*” (anti ribaltamento)



Analisi del rischio (cd. Direttiva Morcone)

Cartella 6

Protezione antincendio

PROFILO RISCHIO	MISURE PREVISTE
BASSO	Si fa riferimento alle regole tecniche vigenti, n.1 estintore ogni 200 mq; eventuali estintori carrellati da ubicarsi in area palco/scenografie. Per affollamenti elevati prevedere mappatura idranti presenti nella zona dell'evento.
MEDIO	Come per il rischio basso. Se i tempi intervento dei VVF competenti per territorio sono > 15', prevedere risorsa idrica dedicata e mezzi antincendio privati per tutta la durata dell'evento.
ELEVATO	Come per rischio medio. Per affollamenti elevati (orientativamente oltre 10.000 persone), prevedere la presenza in loco di automezzi dei Vigili del Fuoco ai sensi DM 261/96.

Analisi del rischio (cd. Direttiva Morcone)

Cartella 7

Gestione dell'emergenza

PROFILO RISCHIO	MISURE PREVISTE
TUTTI	<ul style="list-style-type: none">✓ In esito alla valutazione dei rischi il responsabile dell'organizzazione dell'evento dovrà redigere il piano di emergenza che dovrà riportare:<ol style="list-style-type: none">1. l'individuazione di un soggetto del team dell'organizzazione responsabile della sicurezza dell'evento2. le azioni da attuare in base alle ipotesi incidentali derivanti dalla Valutazione dei Rischi3. le procedure per l'evacuazione dal luogo4. le disposizioni per richiedere soccorso esterno5. le specifiche misure per assistere disabili.✓ Necessaria l'informazione preventiva rivolta al pubblico✓ Per la diffusione di allarmi in manifestazioni a rischio basso, potranno essere utilizzati strumenti portatili quali i megafoni. Negli altri casi occorrerà utilizzare sistemi ad altoparlanti con alimentazione di sicurezza o, per affollamenti elevati, sistemi integrati di gestione della sicurezza.

Analisi del rischio (cd. Direttiva Morcone)

Cartella 8

Operatori di sicurezza

Operatori di sicurezza «formati», con corso di formazione a rischio d'incendio "**elevato**" e conseguimento di "**Attestato di idoneità tecnica**" ai sensi dell'art. 3 della legge 28 novembre 1996, n° 609 (esame presso VV.F.)

Servizio di vigilanza del CNVVF obbligatorio per manifestazioni ex DM 261/1996, per eventi ad alta affluenza e per quelli per i quali è richiesto un sistema di gestione integrata della sicurezza dell'evento

Il servizio di vigilanza antincendio reso dai Vigili del Fuoco è **integrativo**, e non sostitutivo, delle misure di sicurezza antincendio previste.

PROFILO RISCHIO	MISURE PREVISTE
BASSO	<u>Affollamento fino a 200 pp</u> n.4 operatori; <u>Affollamento da 200 pp a 1.000 pp</u> n.6 operatori.
MEDIO ED ELEVATO	n.1 operatore ogni 250 pp



Si ringrazia per la cortese attenzione

